

Bruxelles, 26 giugno 2026
(OR. en)

11011/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0186 (NLE)**

**JAI 872
FRONT 123
ASILE 60
MIGR 176
COEST 503
SOC 425**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 345 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2028

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 345 final.

All.: COM(2026) 345 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.6.2026
COM(2026) 345 final

2026/0186 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione
(UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2028**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/382¹ e ha attivato la direttiva del Consiglio 2001/55/CE del 20 luglio 2001 (di seguito, "direttiva sulla protezione temporanea")² per determinate categorie di persone³ sfollate a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina da parte delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, la durata iniziale della protezione temporanea è pari ad un anno e può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi, per un periodo massimo di un anno. La protezione temporanea è stata automaticamente prorogata di un anno, fino al 4 marzo 2024.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea, qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può decidere di prorogare di un anno detta protezione temporanea a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta, presentata dagli Stati membri, affinché essa sottoponga al Consiglio una proposta. La protezione temporanea è stata prorogata di ulteriori periodi di un anno ciascuno, dapprima fino al 4 marzo 2025⁴, poi fino al 4 marzo 2026⁵ e successivamente fino al 4 marzo 2027⁶.

La presente proposta ha due obiettivi. Innanzitutto intende prorogare di un ulteriore anno la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio. La proroga avrà l'effetto di mantenere la protezione temporanea per le categorie di persone individuate in detta decisione di esecuzione per il periodo dal 5 marzo 2027 al 4 marzo 2028. In secondo luogo, intende conciliare la protezione temporanea con la capacità generale dell'Ucraina di difendersi dalla guerra illegale di aggressione della Russia. Si propone pertanto che la protezione temporanea non sia concessa di norma alle persone che lasciano l'Ucraina dalla data di entrata in vigore della presente decisione e che non possono dimostrare

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

² Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

³ L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio stabilisce che la protezione temporanea si applica: a) ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; b) agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, e c) ai familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

⁵ [Decisione di esecuzione \(UE\) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382.](#)

⁶ [Decisione di esecuzione \(UE\) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382.](#)

di essere autorizzate dalle autorità ucraine a lasciare l'Ucraina nel rispetto dei loro obblighi militari.

La situazione che ha indotto ad attivare la protezione temporanea persiste ed è quindi necessaria un'ulteriore proroga.

Ad aprile 2026 quasi 4,4 milioni di sfollati provenienti dall'Ucraina⁷, di cui circa il 58 % donne, godevano di protezione temporanea nell'UE⁸. In termini di età, i minori (di entrambi i sessi) costituivano quasi il 30 % degli sfollati. Il numero di beneficiari di protezione temporanea negli Stati membri dell'UE è rimasto relativamente stabile, attestandosi a 4,3 milioni circa, con una lieve tendenza all'aumento (dai 4,21 milioni dell'aprile 2024 ai 4,26 milioni del marzo 2025, fino ai 4,37 milioni dell'aprile 2026). La Germania, la Polonia e la Cechia rimangono gli Stati membri che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea (quasi 1,28 milioni in Germania, circa 970 000 in Polonia e più di 380 000 in Cechia). Dall'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, gli Stati membri hanno compiuto sforzi considerevoli per sostenere le persone sfollate dall'Ucraina al fine di facilitarne l'integrazione nelle società che le accolgono, anche nei settori dell'istruzione e della formazione, e l'inserimento nel mercato del lavoro, e hanno continuato ad adoperarsi per aumentare la capacità di accoglienza e la pianificazione di emergenza. La risposta dell'UE all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina resta caratterizzata da una forte componente di solidarietà, in primo luogo nei confronti dell'Ucraina e del suo popolo, come dimostrato dagli sforzi degli Stati membri e dei loro cittadini che ospitano gli sfollati, e in secondo luogo tra gli stessi Stati membri.

Oltre a fornire ai beneficiari l'accesso a una serie di diritti armonizzati, l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea continua ad attenuare il rischio che i sistemi di asilo degli Stati membri non riescano a gestire gli afflussi senza effetti negativi sull'efficienza del loro funzionamento. Tra febbraio 2022 e marzo 2026 sono state presentate nell'UE circa 94 390 domande di protezione internazionale da cittadini ucraini, rispetto alle 75 850 presentate tra febbraio 2022 e marzo 2025. Tra gennaio e marzo 2026 le domande di protezione internazionale presentate da cittadini ucraini sono diminuite del 57 % rispetto allo stesso periodo del 2025, con la Francia e la Polonia che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto tra i principali paesi destinatari di tali domande. I numeri complessivamente limitati continuano tuttavia a dimostrare che la protezione temporanea ha conseguito i suoi obiettivi, compreso quello di evitare un sovraccarico dei sistemi di asilo negli Stati membri.

Secondo un sondaggio realizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nel luglio 2025⁹, la percentuale di sfollati che progettano o sperano di rientrare in futuro in Ucraina era diminuita rispetto a sei mesi prima (dal 65 % a gennaio-febbraio 2024 al 61 % a luglio-agosto 2024), mentre la percentuale degli indecisi circa un eventuale rientro e quella di coloro che affermano di non nutrire alcuna speranza di rientrare erano aumentate (la prima dal 24 % al 27 %, la seconda dall'11 % al 12 %). Secondo quanto segnalato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)¹⁰, la stragrande maggioranza degli

⁷ Oltre 4,54 milioni, compresi gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

⁸ Salvo diversa indicazione, tutti i dati sulla protezione temporanea e internazionale provengono da Eurostat (Banca dati - Eurostat).

⁹ [Policy brief Forecasting Refugee Return to Ukraine amid ongoing war and uncertainty.](#)

¹⁰ Ukraine Regional Response: Needs, Intentions, and Border Crossings | Displacement Tracking Matrix.

intervistati (il 70 %) vorrebbe rientrare in Ucraina se e quando ci saranno condizioni di sicurezza.

Inoltre, secondo il sondaggio condotto dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)¹¹, circa un quinto degli intervistati era determinato a non rientrare in Ucraina, mentre il 22 % non era propenso a rientrare e il 31 % era incerto. Soltanto il 14 % degli intervistati nel 2025 era invece determinato a rientrare e il 13 % era propenso a farlo. La proporzione di coloro che sono determinati a non rientrare è costantemente aumentata nel corso del tempo, dal 5 % al 12 % e in seguito al 20 %. La proporzione di coloro che sono invece propensi a non rientrare è aumentata dal 12 % al 15 % e in seguito al 22 %.

I sondaggi citati confermano che la maggioranza degli sfollati provenienti dall'Ucraina ritiene di non essere ancora in grado di rientrare nel paese in condizioni di sicurezza e stabilità.

In Ucraina la guerra di aggressione della Russia prosegue senza interruzioni. La Russia continua a colpire deliberatamente e sistematicamente le infrastrutture civili e le zone abitate. Secondo la missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, il numero di vittime civili nel maggio 2026 è aumentato del 93 % rispetto allo stesso mese del 2025. Questo dato indica un'escalation significativa e sottolinea l'impatto costante della guerra sulla popolazione civile.

Gli attacchi imprevedibili di aerei e droni da parte delle forze russe continuano a rappresentare una seria minaccia in tutto il paese, raggiungendo regioni ben oltre le linee del fronte. Tali attacchi evidenziano l'ampia portata geografica e la natura indiscriminata dell'aggressione in corso. Gli attacchi aerei hanno gravemente ostacolato l'accesso a forniture affidabili di elettricità, riscaldamento e acqua, e verso la fine del 2025 milioni di persone hanno subito interruzioni di corrente ripetute e di lunga durata.

Secondo le stime dell'OIM, nel dicembre 2025 gli sfollati interni in Ucraina erano 3 712 000¹². Tre quarti (il 71 %) degli sfollati interni risultavano tali da oltre due anni e l'82 % da oltre un anno. La percentuale più elevata di sfollati interni da oltre due anni si è riscontrata tra coloro che risiedevano nell'area occidentale del paese. Secondo le informazioni contenute nella quinta relazione Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5)¹³, 4 618 666 persone risultavano ufficialmente registrate come sfollati interni presso il ministero delle Politiche sociali nel dicembre 2025. È stato segnalato un ulteriore aumento della povertà nel 2025. Gli effetti della guerra non sono uguali per tutti: sono maggiori per le donne, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e i bisogni essenziali delle famiglie, nonché per le persone con disabilità, i bambini e i giovani, gli sfollati interni e gli anziani. Oltre 15 000 persone sono state uccise, più di 40 600 sono rimaste ferite e milioni di persone hanno perso la propria abitazione.

Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), a gennaio 2026 circa 10,8 milioni di persone in Ucraina necessitavano di assistenza umanitaria urgente¹⁴.

Questo quadro di instabilità, combinato alla difficile situazione umanitaria in Ucraina, potrebbe causare ulteriori arrivi su larga scala nell'Unione e la conseguente necessità di fornire protezione ad altre persone sfollate.

¹¹ Ad Hoc Report: Situation in Ukraine and Displacement to the EU+: Trends, Drivers and Future Prospects (September 2025).

¹² [Ukraine internal displacement report, General population survey, Round 22, January 2026.](#)

¹³ Ukraine - Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5): February 2022 - December 2025.

¹⁴ Ukraine Humanitarian Needs and Response Plan 2026 (January 2026) [EN/UK].

L'attuale incertezza e instabilità della situazione all'interno dell'Ucraina non consente la cessazione della protezione temporanea per i beneficiari ad oggi presenti negli Stati membri dell'UE, né per coloro che potrebbero ancora necessitarne. È necessario continuare a proteggere queste persone all'interno dell'Unione. Allo stesso modo, continua a essere a rischio il funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e tutte queste persone presentassero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.

Alla luce degli sviluppi di cui sopra, la Commissione ritiene che attualmente persistano i motivi per la concessione della protezione temporanea e che questa debba pertanto essere prorogata come risposta necessaria e adeguata alla situazione attuale. La proroga dovrebbe essere adottata quanto prima e per un altro anno, ossia per il periodo dal 5 marzo 2027 al 4 marzo 2028, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea. Questo per garantire che alle persone sfollate dall'Ucraina e ospitate negli Stati membri dell'UE siano assicurate la massima stabilità e le migliori prospettive possibili nelle circostanze attuali.

Ciò è in linea con l'impegno dell'Unione a sostenere l'Ucraina e il suo popolo per tutto il tempo necessario, nonché il suo sostegno a una pace globale, giusta e duratura, fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Qualora le circostanze che hanno condotto all'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea dovessero terminare prima del 4 marzo 2028, la Commissione europea potrebbe presentare al Consiglio una proposta a norma dell'articolo 6 della direttiva stessa. Tale disposizione consente al Consiglio di porre fine alla protezione temporanea con decisione adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale è altresì tenuta a esaminare qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso. Una tale decisione del Consiglio deve fondarsi sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di intraprendere tempestivamente le necessarie misure amministrative e giuridiche (come il rinnovo dei permessi di soggiorno) per prepararsi alla proroga della protezione temporanea.

L'ulteriore proroga della protezione temporanea non dovrebbe compromettere la legittima capacità generale di difesa dell'Ucraina.

Il Consiglio europeo ha costantemente ribadito in più occasioni il sostegno dell'Unione all'Ucraina, riaffermando il suo perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale del paese entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e l'impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione, in coordinamento con i partner che condividono le stesse idee e con gli alleati, un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale. Il Consiglio europeo si è espresso a favore di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e supportata da solide e credibili garanzie di sicurezza per il paese, sottolineando che è fondamentale garantire che l'Ucraina disponga delle risorse di bilancio e militari per continuare a esercitare il suo diritto naturale di autotutela e a contrastare e scoraggiare l'aggressione russa.

La protezione temporanea è stata istituita nel quadro della risposta dell'Unione alla crisi. La protezione temporanea, tuttavia, non è assoluta. È una procedura di carattere eccezionale che si può applicare a gruppi specifici di persone identificati in una decisione del Consiglio conformemente all'articolo 5 della direttiva. Allo stesso tempo, la direttiva prevede la

possibilità di escludere alcune persone dal beneficio della protezione temporanea sulla base di determinati criteri oggettivi.

In tale contesto occorre tenere pienamente conto dell'esigenza militare dell'Ucraina di difendersi dalla guerra illegale di aggressione della Russia, e in particolare della coscrizione obbligatoria quale legittimamente definita dall'Ucraina nel suo ordinamento giuridico, prestando nel contempo pieno sostegno agli sfollati provenienti dall'Ucraina mediante la protezione temporanea. È quindi essenziale che l'Unione applichi la protezione temporanea in maniera tale assicurare la capacità generale dell'Ucraina di difendersi nel migliore dei modi dalla guerra illegale di aggressione della Russia e di decidere liberamente sull'organizzazione delle proprie forze di difesa.

Di conseguenza, anche se rimane prioritario proteggere gli sfollati provenienti dall'Ucraina che ne hanno bisogno, la protezione temporanea non dev'essere concessa di norma alle persone che lasciano l'Ucraina a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione e che non possono dimostrare alle autorità nazionali di essere autorizzate dalle autorità ucraine a lasciare il paese nel rispetto dei loro obblighi militari.

Uno dei motivi per cui è stata attivata la protezione temporanea consiste nel preservare i sistemi di asilo degli Stati membri riducendo al minimo le formalità di fronte all'afflusso massiccio di persone sfollate. È importante mantenere un sistema di protezione temporanea che sia semplice da applicare e che permetta di verificare rapidamente se le persone in questione sono autorizzate a lasciare l'Ucraina nel rispetto dei loro obblighi militari. In tale contesto, ad esempio, le autorità ucraine stanno sviluppando un'applicazione apposita, Reserv+, che permetterebbe di scaricare e stampare documenti che dimostrano l'esenzione dagli obblighi militari.

Per garantire la certezza del diritto è opportuno che la verifica di tali requisiti si applichi soltanto a coloro che chiedono per la prima volta protezione temporanea a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Molte persone sfollate che godono della protezione temporanea si trovano ormai nell'Unione da diversi anni e si sono integrate nelle società che le accolgono imparandone le lingue, trovando un lavoro e iscrivendosi a percorsi di istruzione. È quindi opportuno che queste persone mantengano lo status di protezione temporanea e i diritti che ne derivano.

La Commissione rammenta che la direttiva sulla protezione temporanea implica che una persona può godere dei diritti connessi allo status in un solo Stato membro alla volta; di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di permesso di soggiorno presentate sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE qualora risulti evidente che l'interessato ha già ottenuto un permesso di soggiorno sulla medesima base in un altro Stato membro e gode pertanto dei diritti connessi alla protezione temporanea ivi prevista (cfr. a tale riguardo la sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 febbraio 2025 nella causa C-753/23 [Krasiliva], punto 30).

A questo scopo, come si ricorda anche nella raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea¹⁵, rimane importante caricare regolarmente i dati nella piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compreso il numero di persone la cui registrazione è inattiva, e procedere prontamente al follow-up, se necessario, in caso di doppie registrazioni.

¹⁵ [Raccomandazione del Consiglio, del 16 settembre 2025, su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina.](#)

La necessità di continuare a fornire protezione, associata alla possibilità per i beneficiari di protezione temporanea di scegliere lo Stato membro in cui goderne, ha avuto un impatto sui sistemi di accoglienza degli Stati membri, in particolare quelli che ospitano un numero elevato di beneficiari di protezione temporanea, cui si somma l'effetto del dover affrontare simultaneamente un gran numero di domande di protezione internazionale o del dover far fronte a una carenza di alloggi. Sotto questo aspetto è importante continuare, in futuro, ad adoperarsi per garantire un maggiore equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri. Garantire autonomia agli sfollati e assicurare la loro transizione dai sistemi di accoglienza verso sistemazioni di lunga durata resta una priorità.

Inoltre, parallelamente alla proroga della protezione temporanea in conformità della presente proposta di decisione del Consiglio, è opportuno che gli Stati membri accelerino in via prioritaria l'applicazione della raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea, introducendo soluzioni a lungo termine e sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla transizione delle persone che godono della protezione temporanea verso altri status giuridici e sul sostegno ai rimpatri volontari e alla reintegrazione sostenibile in Ucraina, quando la situazione lo permetta.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con l'*acquis* dell'UE in materia di asilo, in quanto la direttiva sulla protezione temporanea costituisce parte integrante del sistema europeo comune di asilo ed è stata adottata per far fronte a una situazione straordinaria di afflusso massiccio di sfollati, tuttora in corso a causa dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. La proposta è inoltre pienamente coerente con l'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

Gli elementi della proposta sono coerenti anche con gli atti giuridici che compongono il patto sulla migrazione e l'asilo adottati nel maggio 2024 ed entrati in applicazione nel giugno 2026. Il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di mantenere la direttiva sulla protezione temporanea all'interno del pacchetto di strumenti a disposizione dell'UE per le situazioni di arrivi di massa. La direttiva sulla protezione temporanea si è rivelata uno strumento essenziale per fornire una protezione immediata nell'UE e, in questa fase, continua ad essere lo strumento più appropriato per far fronte agli sfollamenti causati dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è pienamente coerente con la necessità di consentire agli Stati membri di trattare le potenziali domande di protezione internazionale in modo ordinato, senza sovraccaricare i loro sistemi di asilo, e di continuare a prevedere, in caso di afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, le misure necessarie per evitare tale sovraccarico dei sistemi nazionali di asilo. È inoltre coerente con l'azione esterna dell'Unione, con le misure restrittive dell'UE e con altre azioni adottate in risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. La presente proposta fa parte di una serie completa di azioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, considerando che i motivi della protezione temporanea persistono. Tale disposizione prevede che, qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di prorogare detta protezione temporanea di un anno.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il titolo V TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La situazione in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia continua ad avere ripercussioni sull'intera Unione europea. L'UE ha reagito con una risposta unitaria e senza precedenti. Questo dimostra che la situazione richiede ancora soluzioni e sostegno da parte dell'UE, oltre ad un forte coordinamento a livello di Unione, poiché è necessario che tutti gli Stati membri continuino a reagire efficacemente e in modo unitario e garantiscano le stesse norme e che, per i quasi 4,4 milioni di persone attualmente ospitate nell'Unione, si applichi una serie armonizzata di diritti in tutta l'UE. In aggiunta al persistente afflusso massiccio, non si possono escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa dell'instabilità della situazione in Ucraina. È chiaro che le iniziative intraprese dai singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alla necessità di un approccio comune dell'Unione a quella che, innegabilmente, rappresenta una sfida comune per l'intera UE.

Tale approccio comune non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, può essere conseguito e coordinato meglio a livello dell'Unione, come indicato anche dagli stessi Stati membri. L'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

La protezione temporanea è un processo di natura eccezionale e immediata, che conferisce diritti armonizzati in tutta l'Unione. Non esiste una procedura per la domanda di protezione temporanea né una protezione adeguata a norma del diritto nazionale. Pertanto le persone interessate, quando si presentano alle autorità per avvalersi del diritto alla protezione temporanea o a una protezione adeguata, devono comprovare soltanto la loro cittadinanza, lo status di protezione internazionale o uno status di protezione equivalente, la residenza in Ucraina o il legame familiare, a seconda dei casi. Il diritto alla protezione temporanea è immediato, ma non assoluto, come indicano varie disposizioni della direttiva sulla protezione temporanea. È quindi opportuno stabilire a livello di Unione un obbligo di verifica comune che garantisca che gli Stati membri seguano un approccio operativo coordinato nel valutare le nuove richieste di avvalersi dei diritti associati alla protezione temporanea, per impedire la frammentazione e mantenere l'integrità del regime di protezione temporanea.

Per ridurre al minimo le formalità del procedimento e non imporre oneri amministrativi alle amministrazioni nazionali, è opportuno che la verifica, laddove applicabile a norma del diritto

ucraino, che le persone interessate abbiano ottenuto dalle autorità ucraine un'autorizzazione che confermi che lasciano l'Ucraina in regola con i loro obblighi militari sia considerata una prova sufficiente del diritto a beneficiare della protezione temporanea.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio prevede una proroga della protezione temporanea per un periodo di tempo limitato, vale a dire un anno per il gruppo specifico di persone cui già si applica.

La misura proposta è limitata a quanto necessario in considerazione delle dimensioni e della gravità della situazione in Ucraina, che impedisce a circa 4,4 milioni di sfollati attualmente presenti negli Stati membri dell'UE di rientrare nel loro paese in condizioni sicure e stabili. La proroga proposta costituisce inoltre una risposta proporzionata tenuto conto della situazione attuale, in quanto la protezione temporanea ha preservato il sistema di asilo degli Stati membri dell'UE da un eventuale sovraccarico causato da un numero elevato di domande da parte delle persone in arrivo sul loro territorio.

L'obbligo di verificare che le persone interessate abbiano ottenuto dalle autorità ucraine un'autorizzazione che confermi che lasciano l'Ucraina in regola con i loro obblighi militari è proporzionato. Si limita a quanto strettamente necessario per evitare che la necessità persistente di fornire la protezione temporanea comprometta la capacità generale dell'Ucraina di difendersi, tenuto conto dell'evoluzione delle sue esigenze militari. È legittimo che l'Ucraina istituisca nel suo ordine giuridico obblighi di coscrizione, comprese le esenzioni da tali obblighi, che impediscano a gruppi chiaramente definiti di lasciare il paese¹⁶.

La verifica che le persone in questione siano autorizzate a lasciare l'Ucraina senza violare gli obblighi militari è concepita in prospettiva di future richieste. Il suo scopo è raggiungere un equilibrio tra la necessità di tenere conto delle esigenze di difesa dell'Ucraina e l'esigenza di certezza del diritto e di tutela dei diritti e delle legittime aspettative delle persone che godono già di protezione nell'Unione.

Inoltre, la verifica di tale obbligo non incide sui poteri decisionali delle autorità nei casi specifici né sul diritto di qualsiasi persona a chiedere protezione internazionale nell'Unione. Se da un lato rimarrebbe intatto, in quanto tale, il diritto delle persone provenienti dall'Ucraina di chiedere asilo, dall'altro il rifiuto di prestare servizio militare non è di per sé un motivo valido per ottenere protezione internazionale: si veda in proposito la Guida pratica sull'opinione politica dell'EUAA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea, è richiesta una decisione di esecuzione del Consiglio per prorogare la protezione temporanea di un anno qualora persistano motivi per la sua concessione.

¹⁶ A norma del diritto ucraino, gli uomini ucraini in età di leva (di età compresa tra 25 e 60 anni) e gli uomini ucraini iscritti all'elenco di riserva (di età compresa tra i 23 e i 25 anni) non sono autorizzati a lasciare il paese. Dopo l'allentamento della legge militare ucraina dell'agosto 2025, gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono autorizzati a lasciare il paese, ad eccezione degli uomini (e delle donne) che hanno deciso volontariamente di arruolarsi nelle forze militari.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Definizione delle politiche basata su elementi probanti**

La rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, incentrata sull'Ucraina, e la piattaforma di solidarietà "Ucraina"¹⁷ continuano ad operare per fornire, rispettivamente, una conoscenza situazionale comune delle implicazioni migratorie dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina e del livello di preparazione dell'UE e degli Stati membri e per garantire una risposta coordinata alla crisi attraverso scambi regolari. In tale contesto, si è discusso in entrambe le sedi di un aumento della preparazione generale a livello dell'UE, anche per quanto riguarda la pianificazione di emergenza, e si stanno costantemente raccogliendo informazioni e dati sulla situazione attuale e sui movimenti di persone. Nell'ambito delle riunioni della piattaforma di registrazione per la protezione temporanea le parti continuano a discutere, su base ad hoc, su come garantire al meglio, tra gli Stati membri, lo scambio adeguato di informazioni sui beneficiari di una protezione temporanea e di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, individuando nel contempo le doppie registrazioni all'interno dello stesso Stato membro e fra uno Stato membro e l'altro. Alla luce del numero significativo di minori e giovani sfollati, tali sforzi tengono sempre più conto dei dati relativi all'integrazione nei sistemi di istruzione e formazione.

Negli ultimi mesi la Commissione europea ha intrattenuto contatti regolari con le controparti ucraine per discutere sul modo di conciliare la protezione offerta alla popolazione ucraina con le esigenze di difesa del paese.

La Commissione europea, organizzazioni quali la Banca mondiale e le Nazioni Unite e lo stesso governo ucraino stanno a loro volta valutando regolarmente la situazione in Ucraina. La Banca mondiale pubblica relazioni sulla valutazione rapida dei danni e delle esigenze in Ucraina¹⁸.

Dall'inizio della guerra, l'OIM si è adoperata per fornire una miglior comprensione della situazione degli sfollati e per tracciare gli sfollamenti interni in Ucraina e i flussi di mobilità, oltre a monitorare, tramite sondaggi, le intenzioni di coloro che fuggono dalla guerra e di coloro che attraversano la frontiera per tornare in Ucraina e a valutare le condizioni di tale rientro. L'UNHCR continua a pubblicare regolarmente informazioni sulle intenzioni e sulle prospettive degli sfollati (anche interni) dall'Ucraina. Dai sondaggi e dai documenti delle suddette organizzazioni internazionali emerge una situazione ancora variabile e incerta, che non consente quindi il rimpatrio in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell'UNHCR, a febbraio 2026 le persone in fuga dall'Ucraina nel mondo erano 5,9 milioni¹⁹.

- **Consultazioni dei portatori di interessi e assunzione e uso di perizie**

Per raccogliere informazioni basate su dati concreti la Commissione ha regolarmente consultato, attraverso la rete per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della

¹⁷ La piattaforma, istituita dalla Commissione per coordinare la risposta operativa tra gli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2022/382 del Consiglio, ha tra i suoi compiti anche la raccolta di informazioni, l'esame delle esigenze individuate negli Stati membri e il coordinamento del seguito operativo in risposta a tali esigenze.

¹⁸ Gruppo della Banca mondiale, "Ukraine Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5)" (febbraio 2022 – dicembre 2025).

¹⁹ Ukraine Refugee Situation.

migrazione e la piattaforma di solidarietà, le autorità degli Stati membri, il servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie competenti dell'UE, le autorità ucraine e le organizzazioni internazionali, mantenendo nel contempo scambi con le organizzazioni non governative e della società civile.

La Commissione, in cooperazione con le presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha consultato gli Stati membri sul futuro della protezione temporanea oltre marzo 2027 sia a livello ministeriale, sia attraverso una serie di riunioni tenutesi a marzo e maggio 2026 in seno al comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) del Consiglio e al gruppo dei consiglieri per la giustizia e gli affari interni. In queste occasioni gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di prorogare quanto prima la protezione temporanea per un ulteriore anno per mantenere una risposta comune europea.

Nell'ultima riunione del CSIFA dell'aprile 2026, gli Stati membri hanno riconosciuto che l'attuale situazione instabile non consente di porre fine alla protezione temporanea. Gli Stati membri hanno inoltre discusso di potenziali nuove modalità per l'ambito di applicazione della protezione temporanea, che rispecchino meglio gli sviluppi della situazione e concilino la protezione temporanea con l'evoluzione delle esigenze di difesa dell'Ucraina. Nell'ultima riunione dei consiglieri GAI del maggio 2026, gli Stati membri hanno discusso su possibili nuove modalità relative all'ambito di applicazione della protezione temporanea, sottolineando la necessità di una facile applicazione e l'esigenza di adottare una decisione quanto prima.

Discussioni parallele e complementari si sono svolte sulla piattaforma di solidarietà, in cui la maggior parte degli Stati membri ha sostenuto la necessità di prorogare la protezione temporanea di un ulteriore anno per mantenere una risposta comune europea, fornire chiarezza ai beneficiari e consentire agli Stati membri di intraprendere le misure amministrative e giuridiche necessarie a livello nazionale (come il rinnovo dei permessi di soggiorno). Gli Stati membri hanno inoltre sostenuto la necessità di mantenere semplice il processo amministrativo relativo all'ammissibilità alla protezione temporanea e di evitare che i sistemi di asilo siano sovraccaricati. Nella sessione informale del Consiglio "Affari interni" del 4 giugno i ministri dell'Interno hanno inoltre espresso un sostegno generale all'ulteriore proroga della protezione temporanea per un altro anno e hanno invitato a valutare possibili adeguamenti per tenere pienamente conto dell'evoluzione delle esigenze di difesa dell'Ucraina.

La Commissione ha intrattenuto contatti regolari con le autorità ucraine per raccogliere informazioni sulla situazione sul campo. Inoltre, conformemente all'articolo 3 della direttiva sulla protezione temporanea, la Commissione ha consultato l'UNHCR, che ha continuato a valutare la situazione e a realizzare sondaggi sulle intenzioni degli sfollati, fornendo contributi pertinenti.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresa la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, le esigenze di finanziamento connesse all'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea sono state coperte dal bilancio degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020 e

2021-2027, in particolare nell'ambito degli strumenti pertinenti in materia di affari interni e della politica di coesione²⁰.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'*articolo 1* stabilisce la proroga di un anno (dal 5 marzo 2027 al 4 marzo 2028) della protezione temporanea per gli sfollati di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio, quale modificato dall'articolo 1 della presente decisione.

L'*articolo 2* stabilisce che la protezione temporanea non sia concessa di norma alle persone che lasciano l'Ucraina a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e che non possono dimostrare alle autorità nazionali di essere autorizzate dalle autorità ucraine a lasciare l'Ucraina in regola con i loro obblighi militari.

L'*articolo 3* stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

²⁰ "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa", il cosiddetto pacchetto "CARE" (CARE, CARE-plus e Fast-CARE).

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione
(UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2028**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382² che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata dapprima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.
- (3) Il 19 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409³ che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2025. Il 25 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/1836⁴ che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2026. Il 15 luglio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460⁵

¹ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj>.

² Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2024/1836, 3.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1836/oj).

⁵ [Decisione di esecuzione \(UE\) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382 \(GU L, 2025/1460, 24.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1460/oj\).](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1460/oj)

che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2027.

- (4) Nel contesto dell'attivazione della direttiva 2001/55/CE, in una dichiarazione⁶ rilasciata il 4 marzo 2022, gli Stati membri hanno unanimemente convenuto di non applicare l'articolo 11 di tale direttiva in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.
- (5) Dato che una persona può godere dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta, per garantire che questa condizione sia rispettata ed evitare registrazioni multiple per la protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di permesso di soggiorno presentate sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE qualora risulti evidente che l'interessato ha già ottenuto un permesso di soggiorno sulla medesima base in un altro Stato membro e gode pertanto in tale Stato membro dei diritti connessi alla protezione temporanea, compresa l'assistenza sociale. Ciò sarebbe coerente con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-753/23⁷, particolare il punto 30.
- (6) Per garantire un quadro tempestivo della situazione a fini operativi, un'amministrazione coerente e un controllo del rilascio dei permessi di soggiorno, gli Stati membri dovrebbero caricare periodicamente dati accurati e tempestivi sulla piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive.
- (7) Gli sfollati dall'Ucraina che beneficiano attualmente della protezione temporanea nell'Unione sono quasi 4,4 milioni. Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea si è relativamente stabilizzato a circa 4,3 milioni, con una lieve tendenza generale all'aumento e pochi casi di persone che riferiscono di essere in fase di rientro in Ucraina su base permanente. La situazione in Ucraina non consente il rientro della maggior parte degli sfollati nel loro paese in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell'OIM, nel dicembre 2025 gli sfollati interni in Ucraina erano 3 712 000⁸. Tre quarti (il 71 %) degli sfollati interni risultavano tali da oltre due anni e l'82 % da oltre un anno. La percentuale più elevata di sfollati interni da oltre due anni si è riscontrata tra coloro che risiedevano nell'area occidentale del paese. Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel 2026 circa 10,8 milioni di persone in Ucraina necessitano di un'assistenza umanitaria urgente.
- (8) Non si possono inoltre escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa delle difficili condizioni umanitarie, dell'instabilità e dell'incertezza della situazione in Ucraina dovuta alla guerra di aggressione della Russia, in particolare degli attacchi aerei ripetuti e sempre più violenti sferrati in tutto il paese contro la popolazione civile. Il rischio di un'ulteriore intensificazione del conflitto permane. Al tempo stesso il funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali continuerebbe a essere a rischio

⁶ Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea - Dichiarazione degli Stati membri.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2025, A. N. v Ministerstvo vnitra, C-753/23, ECLI:EU:C:2025:133.

⁸ Ukraine Internal Displacement Report - Round 22 (January 2026).

nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e tutti coloro che ne beneficiano presentassero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.

- (9) Poiché è improbabile che l'elevato numero di sfollati nell'Unione che beneficiano di protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l'Ucraina, è necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell'Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 5 marzo 2027, in quanto essa garantisce una protezione immediata e l'accesso a una serie armonizzata di diritti, riducendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell'Unione. La proroga della protezione temporanea dovrebbe inoltre contribuire a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2027, nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o da persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell'Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2028.
- (10) Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, è opportuno prorogare fino al 4 marzo 2028 la protezione temporanea a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.
- (11) Ferma restando la necessità di prorogare la protezione temporanea per un ulteriore periodo temporaneo di un anno, è importante che l'approccio comune dell'Unione tenga conto dell'evoluzione delle esigenze di difesa dell'Ucraina.
- (12) Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha ribadito il suo perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e l'impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale. Il Consiglio europeo si è espresso a favore di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e supportata da solide e credibili garanzie di sicurezza per il paese, sottolineando che è fondamentale garantire che l'Ucraina disponga delle risorse di bilancio e militari per continuare a esercitare il suo diritto naturale di autotutela e a contrastare e scoraggiare l'aggressione russa.
- (13) A norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, il regime di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati rappresenta una procedura di carattere eccezionale che può applicarsi a gruppi specifici di persone e che, al tempo stesso, può anche stabilire criteri oggettivi di esclusione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione e dai diritti fondamentali. In particolare, una persona non dovrebbe essere ammessa alla protezione temporanea se non è autorizzata dalle autorità ucraine a lasciare l'Ucraina a causa della necessità di ottemperare ai suoi obblighi militari.
- (14) L'evoluzione delle esigenze militari dell'Ucraina per la difesa dalla guerra illegale di aggressione russa e, in particolare, gli obblighi di coscrizione legittimamente definiti dall'Ucraina nel suo ordinamento giuridico richiedono il pieno sostegno dell'Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero tenere pienamente conto di queste esigenze fornendo nel contempo pieno sostegno alle persone sfollate provenienti dall'Ucraina mediante la protezione temporanea. È quindi essenziale che l'Unione non continui ad applicare la protezione temporanea in maniera tale che, oltre ad arrecare benefici agli sfollati, possa compromettere la capacità generale dell'Ucraina di

difendersi nel migliore dei modi dalla guerra illegale di aggressione della Russia e di decidere liberamente sull'organizzazione delle proprie forze di difesa.

- (15) A tale scopo, fatti salvi il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali, di norma la protezione temporanea non dovrebbe essere concessa alle persone che non sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali di essere autorizzate dalle autorità ucraine, ove applicabile ai sensi del diritto ucraino, a lasciare l'Ucraina in regola con i loro obblighi militari. Considerata la necessità di tenere conto delle attuali esigenze di difesa definite dall'Ucraina senza peraltro incidere sulla situazione delle persone cui si applica già la protezione temporanea, la verifica di tale obbligo dovrebbe iniziare ad applicarsi alle persone sfollate dall'Ucraina a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale.
- (16) Il diritto alla protezione temporanea è immediato. Sebbene, al fine di garantire la corretta amministrazione e la registrazione della persona interessata, lo Stato membro possa decidere di applicare determinati requisiti, quali la compilazione di un modulo di registrazione e la presentazione di prove come previsto dalla decisione (UE) 2022/382 del Consiglio, uno degli obiettivi della protezione temporanea è assicurare un processo rapido e di facile applicazione riducendo al minimo le formalità. È pertanto importante che le autorità degli Stati membri siano in grado di verificare rapidamente che la persona interessata sia autorizzata a lasciare il territorio dell'Ucraina in regola con i suoi obblighi militari. In tale contesto, gli Stati membri potrebbero ad esempio avere a disposizione il documento che conferma tale autorizzazione, fornito dalle autorità ucraine attraverso l'apposita applicazione Reserv+ in corso di sviluppo da parte dell'Ucraina.
- (17) Il 16 settembre 2025 il Consiglio ha adottato una raccomandazione⁹ su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina. La presente proroga non pregiudica il proseguimento dell'attuazione delle misure ivi previste, che dovrebbero rimanere prioritarie. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero intensificare, in modo coordinato, la transizione delle persone che godono della protezione temporanea verso altri status giuridici, nonché i rimpatri volontari e la reintegrazione quando la situazione lo permetta.
- (18) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (19) Il Consiglio ribadisce il proprio impegno a sostenere l'Ucraina e il suo popolo per tutto il tempo necessario, nonché il proprio sostegno a una pace globale, giusta e duratura, fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e, in caso di un cessate il fuoco sostenibile, è pronto ad agire conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE.
- (20) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

⁹

[Raccomandazione del Consiglio, del 16 settembre 2025, su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina \(GU C, C/2025/5129, 23.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/5129/oj\).](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/5129/oj)

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall'Ucraina di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409, (UE) 2024/1836 e (UE) 2025/1460, è prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2028.

Articolo 2

Fatti salvi il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali, la protezione temporanea a norma dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1460, o quale prorogata a norma dell'articolo 1, non è concessa alle persone che non sono in regola con gli obblighi militari previsti dal diritto ucraino e che per tale motivo non sono autorizzate dalle autorità ucraine a lasciare l'Ucraina.

Il presente articolo non si applica alle persone che godono già della protezione temporanea alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 5 marzo 2027, ad eccezione dell'articolo 2, che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*